

**Nuovo limite contanti dal 01/01/2022..... 1**  
**Vendite estere al posto di Esterometro -> SDI 2**  
**Informazioni importanti in breve.....2**

**Notifica di nuovi investimenti "Industria 4.0" al ministero competente..... 4**  
**Cosa porterà la legge finanziaria 2022? ..... 5**

## NUOVO LIMITE CONTANTI DAL 01/01/2022

***Dal 01/01/2022 il limite per i pagamenti in contanti sarà ridotto dagli attuali 1.999,99 euro a 999,99 euro.***

Dal nuovo anno è vietato trasferire contanti, libretti bancari o postali o titoli in euro o valuta estera tra persone se il valore del trasferimento è di 1.000 euro o superiore. Il superamento del limite contanti è altresì vietato se questo limite non è superato attraverso un singolo pagamento, ma se l'operazione viene ripartita o suddivisa.

### ***Pagamenti rateali se è secondo gli usi commerciali***

Il trasferimento in più rate di importi che separatamente non superano il limite contanti è ammesso, a condizione che la suddivisione in più operazioni sia secondo gli usi commerciali e non condotta artificialmente al fine di evitare di superare il limite contanti.

### ***Turisti stranieri***

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti fino ad un importo massimo di euro 15.000,00. Tale esenzione è vincolata a determinate condizioni (tra cui la preventiva comunicazione alle autorità fiscali, l'ottenimento dei documenti personali del turista e l'autodichiarazione, l'obbligo di effettuare un versamento immediato su uno specifico conto corrente).

### ***Prelievi bancari e depositi in contanti***

I prelievi bancari e i versamenti in contanti che superano il limite contanti non rappresentano automaticamente una violazione (es. deposito dell'incasso giornaliero di un negozio), ma potrebbero destare sospetti di riciclaggio di denaro (es. pensionato che deposita 2.500 euro ogni settimana -> atipico per un pensionato) e forzare la banca a segnalare l'operazione.

### ***Pagamento degli stipendi***

A partire dal 01/07/2018 i datori di lavoro devono versare gli stipendi e le retribuzioni, nonché eventuali pagamenti anticipati ai dipendenti tramite banca o ufficio postale in uno dei seguenti modi:

- bonifico sul conto con codice IBAN fornito dal dipendente;
- strumenti elettronici di pagamento;
- pagamento in contanti presso la banca o l'ufficio postale presso la/il quale il datore di lavoro ha aperto un conto corrente con autorizzazione al pagamento;
- Emissione di un assegno che viene consegnato direttamente al dipendente o al cliente, al suo agente se il dipendente o il cliente è palesemente impossibilitato a farlo.

### ***Trasporto di denaro oltre il confine***

Il trasporto di contanti oltre il confine di stato è consentito fino a un importo massimo di 9.999,99 euro senza la necessità di registrarsi presso le autorità doganali.

### ***Le transazioni sospette/violazioni dei limiti di contanti devono essere segnalate***

da banche, intermediari finanziari (società di leasing, società di intermediazione titoli, ecc.) e liberi professionisti (tra cui notai, revisori di bilanci e avvocati); sono tenuti a segnalare immediatamente le

operazioni sospette ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (compreso il superamento del limite di contanti) dei propri clienti all'ufficio centrale per informazioni finanziarie / ex "Unità Informazione Finanziaria" non appena vengono a saperlo.

## VENDITE ESTERE AL POSTO DI ESTEROMETRO -> SDI

***Dal 1° gennaio 2022 verrà abolita la rendicontazione delle vendite estere, il cosiddetto "Esterometro". Di conseguenza, le informazioni sulle vendite estere e in entrata fornite a clienti non residenti o fornitori non residenti devono ora essere trasmesse direttamente tramite la piattaforma SDI.***

### **Fatture in uscita**

Per le fatture in uscita a clienti non residenti, come è noto, è necessario inserire sette "X" - ("XXXXXXX") nel campo codice destinatario. La fattura in uscita deve essere emessa entro i normali termini per le fatture elettroniche, ovvero entro 12 giorni dalla data del servizio, oppure entro il 15 del mese successivo se la fattura è differita.

### **Fatture in entrata**

Nel caso di fatture in entrata da fornitori non residenti, si distingue come segue:

- fornitore di uno stato membro dell'UE - integrazione elettronica;
- fornitore di un paese terzo - autofatturazione elettronica;

Questa distinzione è importante per la corretta emissione dell'integrazione/autofattura elettronica, soprattutto per il corretto utilizzo del "tipo di documento". Le nuove codifiche dei tipi di documento sono già state introdotte nel corso del 2020 (-> **Contor informa** 41/2020). In futuro, questi tipi di documenti dovranno essere utilizzati per integrazioni elettroniche/autofatturazione:

- **TD17** - riguarda l'integrazione elettronica di servizi da uno stato membro dell'UE. Nel caso di servizi da un paese terzo (es. Svizzera), si tratta dell'autofatturazione da creare;
- **TD18** - riguarda l'integrazione elettronica degli acquisti intracomunitari (traffico delle merci);
- **TD19** - concerne l'integrazione elettronica/autofatturazione di servizi - con luogo di prestazione in Italia (art. 17, comma 2, legge sull'IVA) che sono stati forniti da una società non residente in Italia;

Non è richiesto nessun'integrazione elettronica/autofatturazione per le importazioni da paesi terzi che vengono trattate in dogana ("con bolletta doganale").

In caso di integrazioni elettroniche/autofatturazione è sufficiente indicare il numero di fattura e la data di fatturazione delle fatture in entrata; non è richiesta una descrizione precisa dei servizi. In qualità di destinatario della fattura, bisogna fornire i dati anagrafici della propria azienda che effettua l'integrazione elettronica/autofatturazione e, in qualità di emittente della fattura, bisogna fornire i dati dell'azienda non residente.

In caso di fatture da fornitori residenti in uno Stato membro dell'UE, l'integrazione elettronica deve essere trasmessa alla piattaforma SDI entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura. La registrazione dell'integrazione deve essere inclusa nella resa dei conti dell'IVA con riferimento al mese precedente.

In caso di fatture da fornitori di un paese terzo, l'autofattura elettronica deve essere emessa in data della prestazione. L'autofattura deve essere trasmessa alla piattaforma SDI entro 12 giorni. Per semplificare, la data di ricezione della fattura può essere utilizzata per determinare la data della prestazione.

Noi ci occuperemo dell'integrazione elettronica/autofatturazione per i clienti per i quali teniamo la contabilità. Tuttavia per poter fornire questo servizio è essenziale trasferire i documenti necessari nei termini prefissati (p. es. allegati ad un messaggio).

Consigliamo ai clienti che tengono la contabilità indipendentemente da noi di contattare tempestivamente il fornitore del software del programma di fatturazione per adeguare i processi interni alla nuova normativa.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI IN BREVE

### ***Descrizione dei servizi per le fatture elettroniche***

In diverse sentenze di cassazione emesse è stato confermato che una descrizione troppo generica del

servizio prestato in fattura comporta la cancellazione dell'IVA indicata in fattura e la detrazione fiscale dei relativi costi.

Vi avvertiamo che la descrizione del servizio fornito deve essere il più specifico possibile, ossia che la descrizione consenta di identificare la consegna o si riferisca a un contratto o accordo in cui il servizio è descritto.

### **Registri contabili**

Per tutti i clienti per i quali teniamo la contabilità, ci occupiamo anche dell'archiviazione elettronica delle stampe delle scritture contabili e dell'archiviazione delle fatture elettroniche (ad eccezione del GSE, dobbiamo essere delegati separatamente per l'archiviazione di queste fatture elettroniche).

Tutti i clienti che si occupano della contabilità indipendentemente da Contor devono stampare i documenti contabili o archivarli elettronicamente entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi prevista dalla legge. Le scritture contabili 2020 devono quindi essere stampate (o in alternativa archiviate elettronicamente) entro il **28 febbraio 2022**.

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato e stampato mediante elaborazione informatica entro il 28 febbraio 2022; nel caso di gestione manuale la stampa deve essere effettuata entro la data di invio della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 30 novembre 2021.

Le pagine del libro degli inventari e del libro giornale devono essere numerate progressivamente con indicazione dell'anno. Per le registrazioni dell'esercizio 2020, ad esempio, si può scegliere tra i seguenti tipi di numerazione: 2020/1, 2020/2, ecc., oppure 1/2020, 2/2020, ecc. La numerazione con indicazione dell'anno si riferisce all'anno delle transazioni commerciali registrate e non all'anno in cui sono stati stampati i libri e i registri.

L'imposta di bollo per il libro degli inventari e il libro giornale (non per il registro IVA!) è dovuta solo per le pagine effettivamente stampate. Quindi se non tutte, ma solo una parte delle cento pagine vengono stampate in un anno, le pagine rimanenti possono essere stampate nell'anno successivo senza necessità di pagare il bollo. Se il giornale è archiviato digitalmente, l'imposta di bollo non viene calcolata per pagine, ma per registrazioni. L'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni.

L'imposta di bollo è dovuta come segue:

- 16,00 euro per le società di capitali (Srl e SpA);

- 32,00 euro per altri soggetti (s.n.c., Sas, imprenditore individuale),

le marche da bollo sono applicati sulla prima di cento pagine, indipendentemente dall'anno della numerazione. Secondo il diritto commerciale, queste stampe devono essere conservate per dieci anni, anche se la normativa fiscale prevede un periodo di conservazione più breve di cinque anni.

### **Beneficio fiscale "Super-ACE"**

Il beneficio fiscale "ACE" è un'agevolazione fiscale in cui la parte annua della crescita del patrimonio aziendale, moltiplicata per un determinato coefficiente, può essere dedotta dal reddito imponibile. Beneficiari sono le società, le società commerciali e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale e le società di persone in contabilità regolare.

Il cosiddetto "Super-ACE" è stato introdotto con il regolamento "Sostegni bis" per il 2021.

Questo beneficio fiscale aumenta il coefficiente di remunerazione dall'1,3% al 15%. L'importo massimo dell'aumento del patrimonio netto è di 5 milioni di euro (il massimo beneficio fiscale per i soggetti IRES, ad esempio, è di 180.000 euro). Il finanziamento riguarda gli aumenti di capitale nel 2021 e quindi solo gli utili non distribuiti dell'esercizio 2020, i versamenti in conto capitale dei soci, nonché la rinuncia al finanziamento soci, avvenuta nel 2021. Il capitale iniettato non può essere ridotto per il 2021 e per i due anni successivi. Si ricorda che l'aumento deve avvenire nel 2021 e, se necessario, devono essere predisposte le relative formalità (es. appuntamento notarile, rinuncia al prestito degli azionisti, ecc.).

L'ACE "normale" poteva essere precedentemente utilizzato nella dichiarazione dei redditi detraendolo dal reddito netto totale. Il "Super-ACE" può essere richiesto anche convertendolo in un credito d'imposta o in un bonus d'imposta. Per questo è necessaria una pre-registrazione e successiva conferma presso l'Agenzia delle Entrate. La "comunicazione ACE" può essere inviata a partire dal 20 novembre 2021. Entro 30 giorni dalla data di deposito, l'Agenzia delle Entrate può dare avviso di riconoscimento o diniego del credito

d'imposta.

### **Esenzione GIS per le strutture ricettive 1. Rata 2021**

Con la legge provinciale n. 12 del 16 novembre 2021, il consiglio provinciale a sostegno dell'industria del turismo ha esentato le società interessate dal pagamento della prima rata GIS per l'anno fiscale 2021.

Il comune ne tiene conto nel calcolo del GIS 2021 dovuto dall'operatore. Non c'è bisogno di fare altro.

In caso di locazione - conduzione e contributo azienda sono stati predisposti i moduli per l'autocertificazione, che devono essere compilati in ogni loro parte, muniti di eventuali allegati necessari, firmati ed inviati al rispettivo comune entro il 31 gennaio 2022. **In caso di affitto e locazione**, il relativo canone annuo o interessi di locazione per l'anno 2021 deve essere ridotto almeno dell'importo che sarebbe dovuto come GIS senza esenzione per l'intero anno 2021. In caso di **contributo aziendale** è possibile richiedere l'esenzione utilizzando un apposito modulo.

Vi ricordiamo che il pagamento della prima rata è stato sospeso per tutti i contribuenti nel giugno 2021. Quindi l'intero debito ora deve essere pagato a dicembre 2021 (e non solo la metà, come al solito).

## **NOTIFICA DI NUOVI INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0" AL MINISTERO COMPETENTE**

***Il Ministero dello Sviluppo Economico MISE ha stabilito in 3 diversi decreti il modulo, le scadenze e le istruzioni per la comunicazione dei crediti d'imposta, che rientrano nel cosiddetto "Piano Transizione 4.0".***

La comunicazione si applica quindi a:

- Crediti d'imposta per investimenti aziendali 4.0
- Crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design
- Crediti d'imposta per l'istruzione ulteriore 4.0

Secondo i decreti ministeriali, le comunicazioni non sono presupposto per la rivendicazione dei crediti d'imposta. I dati e le informazioni contenute sono utilizzati esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per verificare l'efficacia delle misure.

### **Crediti d'imposta per investimenti aziendali 4.0**

Sono esclusi dalla comunicazione i nuovi investimenti in "altri" valori patrimoniali (ossia investimenti che non rientrano nel regolamento "Industria 4.0"). Il modulo per la comunicazione è disponibile sotto questo [link](#). Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda e inviato per via telematica utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)

*Per le comunicazioni valgono le seguenti scadenze:*

- per gli investimenti in "Industria 4.0", che sono previsti dal DL. 160/2019 (legge fiscale 2020), la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021;
- per gli investimenti "Industria 4.0", realizzati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 ai sensi del DL. 178/2020 (legge di bilancio 2021), la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2021;
- per gli investimenti in "Industria 4.0", che sono previsti dal DL. 178/2020 (legge di bilancio 2021) rientrano nel termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, relativo al periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

### **Crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design**

Il modulo è disponibile sotto questo [link](#). Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda e inviato per via telematica utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)

*Per le comunicazioni valgono le seguenti scadenze:*

- Per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design realizzati nel 2020, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
- Per gli investimenti effettuati negli anni 2021 e successivi, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che è relativo al periodo d'imposta

in cui sono stati realizzati gli investimenti.

#### Crediti d'imposta per l'istruzione ulteriore 4.0

Il modulo è disponibile sotto questo [link](#). Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda e inviato per via telematica utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)

Per le comunicazioni valgono le seguenti scadenze:

- Per gli investimenti nell'area dell'istruzione ulteriore 4.0, che sono stati effettuati nel 2020, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
- Per gli investimenti effettuati negli anni 2021 e successivi, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, che è relativo al periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Avvisateci se avete bisogno di aiuto con le comunicazioni o se volete che le effettuiamo per voi.

## COSA PORTERÀ LA LEGGE FINANZIARIA 2022?

***È attualmente in discussione, senza pretendere di essere esaustivo.***

- Ammortamenti per ristrutturazioni strutturali ed energetiche saranno confermati in certe dimensioni ed entità. Tuttavia, il bonus mobili sarà ridotto a 5.000 (attualmente 16.000)
- Incentivazione degli investimenti - i crediti d'imposta sono confermati in linea di massima, quindi:
  - 1) per Industria 4.0: dal 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni 40% (eccezione: anticipo 20% entro 2021 e consegna/messa in rete entro 30/06/2022, poi 50%), dal 2023 solo 20%; soglie inferiori si applicano agli investimenti più grandi.
  - 2) Credito d'imposta "normale" per i beni strumentali con aliquota di ammortamento <6,5%: dal 2022 riduzione al 6% (invece dell'attuale 10%).
- Rimodulazione delle aliquote dell'imposta sul reddito: gli attuali 5 dovrebbero diventare 4, con un risparmio medio del 3,8%
- Abolizione IRAP per liberi professionisti e piccole imprese.
- Estensione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte dei minori di 36 anni
- Proroga del bonus cultura per i 18enni
- Introduzione di una banca dati per l'affitto di appartamenti a breve termine

Non appena la legge sul quadro finanziaria per il 2022 sarà definitiva, approfondiremo le modifiche e novità.

Cordiali saluti,

**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it).